

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1778/88 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1988

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3938/87 che fissa gli importi compensativi monetari nel settore agricolo nonché taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 6 bis, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1604/88<sup>(4)</sup>,

considerando che gli importi compensativi monetari istituiti dal regolamento (CEE) n. 1677/85 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3938/87 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1647/88<sup>(6)</sup>;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3770/87<sup>(8)</sup>, ha stabilito le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari; che i corsi di cambio rilevati a norma del regolamento (CEE) n. 3153/85

nel periodo dal 15 al 21 giugno 1988 per lo scudo portoghese inducono a modificare gli importi compensativi monetari applicabili, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1677/85, in Portogallo nel settore dell'olio d'oliva; che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3153/85, gli importi compensativi monetari devono essere ritoccati per il Portogallo negli altri settori,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 3938/87 è modificato come segue:

1. La colonna «Portogallo» delle parti 7, 8 e 10 dell'allegato I è sostituita da quella figurante all'allegato I del presente regolamento.
2. Gli allegati II e III sono sostituiti dagli allegati II e III del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 giugno 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

(<sup>1</sup>) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

(<sup>2</sup>) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.

(<sup>3</sup>) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

(<sup>4</sup>) GU n. L 143 del 10. 6. 1988, pag. 10.

(<sup>5</sup>) GU n. L 372 del 31. 12. 1987, pag. 1.

(<sup>6</sup>) GU n. L 147 del 14. 6. 1988, pag. 56.

(<sup>7</sup>) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.

(<sup>8</sup>) GU n. L 355 del 17. 12. 1987, pag. 16.